



*Città di Ginosola*  
*Provincia di Taranto*



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ 2018 - 2020

Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2018 - 2020, contenente il Piano della trasparenza ed integrità unitamente alle tabelle relative all'analisi del rischio e delle misure di contrasto, redatto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Dott. Nicola Bonelli

(Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 01/02/2018)

## INDICE

### **PARTE PRIMA – PREMESSE**

Art. 1 Oggetto del piano

Art. 2 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Art. 3 Procedure di formazione e adozione del Piano

### **PARTE SECONDA - MISURE DI PREVENZIONE**

Art. 4 Individuazione del rischio

Art. 5 Metodologia utilizzata per la valutazione del rischio

Art. 6 Mappatura dei procedimenti e valutazione del rischio

Art. 7 Misure di prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio

Art. 8 Personale impiegato nei settori a rischio e formazione

Art. 9 Misure di prevenzione riguardanti tutto il personale

Art. 10 Whistleblowing

### **PARTE TERZA - TRASPARENZA ED ACCESSO**

Art. 11 La trasparenza

Art. 12 L'accesso al sito istituzionale

Art. 13 L'accesso civico e accesso generalizzato

Art. 14 Il programma triennale della trasparenza e dell'integrità

Art. 15 La pubblicazione dei dati relativi agli appalti pubblici

Art. 16 La pubblicazione dei dati relativi ai provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti/titolari di posizione organizzativa

Art. 17 La pubblicazione dei dati degli organi di indirizzo politico

Art. 18 La pubblicazione dei dati dei titolari di incarichi dirigenziali

Art. 19 La pubblicazione degli enti vigilati o controllati

Art. 20 La conservazione ed archiviazione dei dati

### **PARTE QUARTA - NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 21 Iniziative e misure intraprese per la prevenzione della corruzione

Art. 22 Entrata in vigore

### **ALLEGATI**

(Parte integrante del Piano)

TABELLA 1: CATALOGO DEI PROCESSI

TABELLA 2: CATALOGO DEI RISCHI PER OGNI PROCESSO

TABELLA 3: ELEMENTI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

TABELLA 4: VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

TABELLA 5: VALUTAZIONE DEI RISCHI PER OGNI PROCESSO

TABELLA 6: VALUTAZIONE FREQUENZA

TABELLA 7: ATTUAZIONE MISURE

TABELLA 8: MISURE OBBLIGATORIE PREVISTE DAL PNA

ALLEGATO A.1 PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ  
2017-2019

ALLEGATO A.2 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DI CUI ALLA  
DELIBERAZIONE ANAC N. 1310/2016

ALLEGATO B CODICE DI COMPORTAMENTO SPECIFICO DEL COMUNE DI GINOSA,  
APPROVATO CON D.G.M. N. 326/2013,

[http://www.ginosa.gov.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/?task=callelement&format=raw&item\\_id=11402&element=a344690c-1afc-4edd-8c29-f234a4e4aee4&method=download&args\[0\]=0.0&args\[1\]=404c3600963863bc3f02bffb0f0c9fde](http://www.ginosa.gov.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/?task=callelement&format=raw&item_id=11402&element=a344690c-1afc-4edd-8c29-f234a4e4aee4&method=download&args[0]=0.0&args[1]=404c3600963863bc3f02bffb0f0c9fde)

ALLEGATO C CODICE DI COMPORTAMENTO NAZIONALE, APPROVATO CON D.P.R.  
N.62/2013

[http://www.ginosa.gov.it/documenti/trasparenza/Codice%20comportamento/codice\\_di\\_comportamento\\_dipendenti\\_P.A.\\_DPR\\_62\\_del\\_16.04.2013.pdf](http://www.ginosa.gov.it/documenti/trasparenza/Codice%20comportamento/codice_di_comportamento_dipendenti_P.A._DPR_62_del_16.04.2013.pdf)

ALLEGATO D "REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI  
DEI DIPENDENTI COMUNALI" APPROVATO CON ATTO N. 119 DEL 12.05.2014

[http://www.ginosa.gov.it/documenti/trasparenza/DGC\\_119.pdf](http://www.ginosa.gov.it/documenti/trasparenza/DGC_119.pdf)

# PARTE PRIMA PREMESSE

## Articolo 1

### OGGETTO DEL PIANO PREMESSE

#### **Il fenomeno della corruzione a livello nazionale ed internazionale**

La corruzione consiste nello scambio illecito intercorrente fra il titolare dell'esercizio del potere (corrotto), volto al perseguimento di interessi generali, ed un soggetto (corruttore) desideroso di trarre dall'esercizio dell'anzidetto potere, un interesse individuale, anche se in maniera illecita, a danno di quello generale.

A tal fine il corruttore eroga ed il corrotto accetta dei vantaggi non dovuti. La corruzione quale sviamento dell'esercizio di un pubblico potere, in ragione di un vantaggio particolare ed egoistico, è la peggiore degenerazione dell'amministrazione politica, con rilevanti costi in termini di malfunzionamento dell'apparato pubblico. Anche nella sfera pubblica si ripropone dunque il rapporto Agente-Principale<sup>1</sup>, il primo, rappresentato da organi elettivi o pubblici dipendenti, agisce in nome e per conto del secondo effettivo titolare degli interessi di natura pubblica, rappresentato dai cittadini. Ciascun agente è però fin dall'origine, portatore di interessi egoistici, individuali ma è tenuto ad agire secondo le regole e le finalità indicate dal Principale, la cui violazione comporterà delle sanzioni di vario genere. Talvolta in questo rapporto bilaterale si inserisce un terzo soggetto: il corruttore, costui, favorendo illegittimamente il soddisfacimento degli interessi egoistici dell'agente, ne devierà il comportamento, che non sarà più volto al perseguimento degli interessi di natura pubblica ma di interessi egoistici del terzo corruttore, sfociando così nell'abuso. Il corruttore e l'Agente corrotto riceveranno delle utilità ingiustificate ed illecite a discapito dell'interesse generale di cui è titolare il principale. Le scienze sociali considerano il fenomeno corruttivo quale violazione di norme giuridiche, mancato perseguimento dei pubblici interessi e di standard di efficienza nella gestione delle pubbliche, in contrasto con il comportamento delle prestazioni di un pubblico funzionario in violazione dei doveri dell'agente nei confronti del principale<sup>2</sup>. L'agente dunque piuttosto che perseguire le finalità indicate dal

---

1 Franzini M., "La corruzione come problema d'agenzia", in Artoni R. (a cura di), Teoria economica e analisi delle istituzioni, Bologna, il Mulino, 1991.

2 Cfr J.G Lambsdorff, Institutional Economics of Corruption and Reform, Cambridge, Cambridge University Press, 2007.

principale si dedica ad attività di rentseeking, di “ricerca della rendita”, con ciò determinando un danno al principale ed alla collettività<sup>3</sup>.

Il fenomeno della corruzione, prima di essere un reato, riveste connotati di natura culturale, peraltro non da tutti deprecato, in ragione del ritenuto incremento dell’efficienza e della possibilità di fronteggiare norme troppo dure<sup>4</sup>.

Si tende a valutare il fenomeno corruttivo eticamente e giuridicamente, sebbene l’implicazione economica sia fondamentale, per comprenderne cause ed effetti e approntare politiche di contrasto.

In particolare il Governatore Visco, nell’ambito della presentazione del Rapporto sull’Italia, di valutazione dell’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, ratificata dall’Italia nel 2009, ha rilevato che la corruzione produce effetti negativi in ambito di sviluppo economico, benessere generale e stabilità finanziaria, sottolineando l’impegno della Banca d’Italia in ambito di analisi di prevenzione di vigilanza e di educazione finanziaria nelle scuole.

L’ordinamento Italiano è pertanto vincolato alla attuazione di obblighi internazionali assunti in ambito internazionale e comunitario in sede al Consiglio europeo ed all’Unione europea.

Le modalità di valutazione degli strumenti di contrasto alla corruzione sono affidate ad organismi di portata internazionale o comunitaria, stante la rilevanza internazionale e transnazionale del fenomeno.

Il primo organismo globale intergovernativo di contrasto e prevenzione in ambito OCSE, è il GAFI che monitora il livello di armonizzazione a standard globali, emanando Raccomandazioni.

Nell’ambito della Convenzione OCSE è insediato il Working Group on Bribery, composto dai rappresentanti degli Stati sottoscrittori che valuta l’adeguamento della legislazione degli Stati parte alla Convenzione OCSE e la concreta applicazione.

Il GRECO istituito nel 1999, nell’ambito del Consiglio d’Europa procede a valutare, secondo cicli tematici i diversi Stati membri.

---

3 A. Vannucci - R.Cubeddu, Lo spettro della competitività: le radici istituzionali del declino italiano, Rubettino, Catanzaro, 2006.

4 □ Leff, N.H. (1964), “Economic Development through Bureaucratic Corruption, American Behavioral scientist, 8(3): 8-14; Huntington, S.P. (1968). Political order in changing societies. New Haven: Yale University Press.

Inoltre la Convenzione interamericana contro la corruzione, organismo intergovernativo istituito nell'ambito dell' OAS provvede alla formulazione di raccomandazioni per aree con lacune giuridiche, il controllo sugli impegni assunti dagli Stati contraenti e la loro esecuzione.

La Convenzione UNCAC affida la sua effettiva attuazione all'Implementation Review Group (IRG), ciascuna fase di esame consta di due cicli quinquennali.

I Leader del G20 hanno istituito il Gruppo di lavoro Anticorruzione (ACWG) in occasione del Summit di Toronto del 2010, per analizzare l'impatto fortemente negativo della corruzione sulla crescita economica, sul commercio e sullo sviluppo.

Numerose sono le Commissioni di studio sulla Corruzione, negli anni 90 basilare fu l'apporto del "Comitato di studio sulla prevenzione della corruzione", presieduto da Sabino Cassese<sup>5</sup>, istituito presso al Camera dei Deputati, la Commissione sulle disfunzioni e gli illeciti nella Pubblica Amministrazione, nominata dal Ministro della Funzione Pubblica e presieduta da Gustavo Minervini ed infine la Commissione di studio istituita dal Ministro della Funzione Pubblica e coordinata dal dott. Roberto Garofoli.

Il Comitato di studio sulla prevenzione della corruzione, presieduto da Sabino Cassese, fu istituito con il compito di "elaborare, nell'ambito dei principi fondamentali dell'ordinamento amministrativo italiano, ipotesi di intervento legislativo per prevenire fenomeni di corruzione, tenendo conto delle caratteristiche del sistema delle imprese e delle principali esperienze straniere".

L'analisi condotta rileva che le ingenti quantità di denaro accumulate dei privati hanno determinato gli stessi ad utilizzarle per proteggere le proprie attività, ottenendo, mediante corruzione la protezione di politici e funzionari pubblici.

I politici accettano il denaro per desiderio di arricchimento personale e per rafforzare la propria posizione nell'ambito del partito.

I pubblici funzionari accettano il denaro per desiderio di arricchimento personale e per rafforzare la loro posizione.

Entrambi i casi rappresentano un accordo fra pochi per appropriarsi di beni che appartengono alla generalità dei consociati per finalità ed utilizzo ristretto, egoistico e contrario alla legge e foriero di innumerevoli danni.

La corruzione si riverbera immediatamente sul funzionamento della pubblica amministrazione generando inefficienza, diseconomia, disuguaglianza, malcostume, ledendo la fiducia generale e minando le aspettative legittime di ciascuno, con danni per la società e le istituzioni democratiche.

---

<sup>5</sup> Rapporto del Comitato di studio sulla prevenzione della corruzione, istituito con decreto n. 211 del Presidente della Camera dei deputati del 30 settembre 1996, pubblicato negli atti parlamentari, doc. CXI, n. 1, 26 ottobre 1996 (nonché come volume: La lotta alla corruzione, Roma-Bari, Laterza, 1998).

Si afferma l'illegalità e recede la fiducia dei cittadini verso gli altri cittadini, verso la pubblica amministrazione e verso la politica.

L'idea centrale è quella di adeguare alla nuova realtà del fenomeno corruttivo l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, la disciplina della trasparenza e delle incompatibilità, la formazione e le regole di condotta dei pubblici dipendenti.

Le molteplici conseguenze della corruzione afferiscono anche alle istituzioni democratiche.

A tal fine, come afferma la Prof. P. Severino<sup>6</sup> la 190/2012 è frutto di "...fisiologica ricerca di un punto di equilibrio nel dibattito parlamentare .... si sia mosso nel senso di un rafforzamento della tutela e si sia fatto carico, credo sia sempre importante ricordarlo, di una serie di indicazioni provenienti dall'ambito sovranazionale ..." Ancora la studiosa constata che l'eccessiva burocrazia sia una facilitazione per la corruzione e che occorre riorganizzare il sistema dei controlli che appare frammentario e talvolta oggetto di duplicazione.

Rilevando come un ruolo fondamentale nella lotta alla corruzione sia rivestito dalla semplificazione e dalla trasparenza unitamente alla programmazione in materia di appalti e certezza nei tempi di esecuzione dei lavori<sup>7</sup>.

Oltre a modificare le leggi ora in vigore, Cantone<sup>8</sup> suggerisce nuovi metodi per combattere la corruzione: uno di questi potrebbe essere l'utilizzo di "agenti provocatori" che si infiltrino in società di grandi dimensioni con il diretto obiettivo di offrire tangenti ai funzionari pubblici ed ai politici, testandone l'onestà e permettendo alle forze dell'ordine di conoscere i meccanismi coi quali la corruzione si diffonde nel nostro paese.

Di recente, sulla scia di gravissimi episodi di cronaca sono state apportate ulteriori modifiche ai reati contro la PA ad opera della Legge 69/2015.

Le linee di intervento sono di tre tipi: inasprimento sanzionatorio, recupero coattivo dei vantaggi illeciti e politica premiale per chi collabora, finalizzata ad attenuare il legame fra corrotto e corruttore.

Per ragioni emotive e di reazione gli inasprimenti della pena sono di particolare rilievo con incrementi edittali diversi per i singoli reati contro la P.A., con finalità non solo di dissuasione ma

---

6 □ Legalità, prevenzione e repressione nella lotta alla corruzione Paola Severino Archivio Penale contenuto in: Fascicolo n. 3 – Settembre-Dicembre 2016 pp. 635-641 | © Pisa University Press 2016.

7 Severino, Paola (2015). Focus: Il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione: legalità e trasparenza., in NUOVA ETICA PUBBLICA. p. 13-15.

<sup>8</sup> Raffaele Cantone Presidente ANAC.

di impedimento del ricorso alla sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p. e del c.d patteggiamento ex art. 444 c.p.p.

## **Essenza della corruzione**

La corruzione rappresenta un fenomeno sociale trasversalmente presente in tutti gli ambiti, in tutti gli Stati ed in tutti i tempi, seppur in proporzioni diverse.

La definizione di corruzione di Transparency International<sup>9</sup> è: “l’insieme di comportamenti di pubblici ufficiali o di impiegati pubblici finalizzati all’arricchimento personale (o di persone vicine), e che si realizzano attraverso l’abuso dei poteri preposti al loro ufficio; tale abuso comporta necessariamente una violazione dell’insieme dei doveri d’ufficio”

Da tempo oramai si assiste al fenomeno della corruzione sistemica che dilaga nel settore pubblico compromettendo il nostro Paese a livello nazionale, con la costante mortificazione dei principi di buon andamento, economicità imparzialità ed esclusività dell’operato dei pubblici funzionari al servizio della collettività, invadendo ambiti propri dell’economia pubblica della concorrenza e del mercato che incidono sulla competitività della nazione in un sistema di economia globale.

Per altro verso, si è chiaramente affermata l’idea che la corruzione non limita il suo spettro di incidenza a beni quali il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione ma lede altresì l’economia pubblica, la leale concorrenza tra imprese<sup>10</sup>, rivelando il suo volto di reato plurioffensivo.

Lo studio e l’affermazione degli effetti negativi della stessa in ambito sociale, culturale, morale, economico e politico hanno determinato la netta volontà in numerosi Stati sovrani di attuare politiche di contrasto e prevenzione della stessa.

Tali obiettivi vengono perseguiti, in ciascuno Stato, sia autonomamente, sia in attuazione di accordi di natura internazionale e sono soggetti alla misurazione dei risultati, mediante rilevazioni internazionali quali il Corruption Perceptions Index<sup>11</sup>, oggetto di diffusione planetaria.

Ne discende la possibilità di determinare profondi effetti in ambito economico per i singoli Paesi, in ragione della enorme rilevanza assunta dall’elemento reputazionale, della credibilità delle istituzioni e delle economie.

---

<sup>9</sup> Associazione non governativa internazionale fondata nel 1993 a Berlino per combattere la corruzione globale.

<sup>10</sup> Legalità, prevenzione e repressione nella lotta alla corruzione Paola Severino Archivio Penale contenuto in: Fascicolo n. 3 – Settembre-Dicembre 2016 pp. 635-641 | © Pisa University Press 2016.

<sup>11</sup> L’Indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International misura la corruzione nel settore pubblico e politico di 176 Paesi nel Mondo.



## **Strumenti di contrasto e prevenzione**

Combattere e prevenire a corruzione significa mettere in campo numerose strategie:

- Impegno etico;
- Nuova cultura della legalità;
- Necessità economica;
- Necessità istituzionale;
- Efficacia efficienza trasparenza.

La repressione penale non basta, occorre:

- Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- Creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

In attuazione degli indirizzi generali di Consiglio Comunale di cui alla deliberazione 5/2017, nell'arco del triennio si provvederà a:

- Implementazione del funzionamento della procedura del whistleblowing, con particolare riferimento alla informatizzazione;
- Implementazione della partecipazione mediante coinvolgimento di soggetti esterni, con deliberazione annuale di indirizzi, realizzazione giornata trasparenza e coinvolgimento popolazione scolastica;
- Miglioramento ed aggiornamento della mappatura ed analisi dei processi organizzativi con analisi di singoli fattori;
- Miglioramento ed aggiornamento della valutazione del rischio svolta sulla base di diverse fonti informative interne ed esterne, purchè attendibili;
- Implementazione dell'analisi del rischio e valutazione di misure idonee in materia di gestione delle entrate con riferimento a quelle tributarie ed a quelle patrimoniali;
- Implementazione dell'analisi del rischio e valutazione misure idonee in materia di controlli, verifiche ed ispezioni in merito alle competenze di questo: Ente e collaborazione in merito alle competenze di altri, soggetti, e delle forze dell'ordine, mediante la promozione di incontri periodici;

- Nella indicazione delle misure di trattamento del rischio, saranno prescelte quelle che assicurino l'efficacia, la sostenibilità economica ed organizzativa e meglio si ad attino alle le caratteristiche specifiche di |organizzazione;
- Analisi dettagliata dei regolamenti comunali che consentano di adeguare tali fondamentali documenti e di non destare margini di dubbi interpretativi a ampi margini di discrezionalità;
- Integrazione delle misure di prevenzione della corruzione con le misure organizzative;
- Valorizzazione della formazione, anche mediante partecipazione a corsi esterni o la partecipazione di docenti esterni all'interno dell'Ente:
- Valutazione periodica dell'efficacia delle misure del PTPC;
- Valorizzazione della interconnessione ed interazione di ambiti quali la trasparenza, la prevenzione della corruzione, I doveri comportamentali e disciplinari dei dipendenti e la valutazione della performance individuale e complessiva negli atti di programmazione dell'Ente (PEG, Piano Performance);
- Contenimento della discrezionalità, adottando criteri matematici ed oggettivi nella istruttoria dei procedimenti;
- Contenimento della discrezionalità, in fase di motivazione degli atti che deve sempre essere chiara e fornire contezza delle scelte amministrative:
- Valutazione e recepimento tempestivi dei provvedimenti ANAC.

### **Disposizioni normative**

La norma fondamentale è costituita dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, successivamente modificata dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 ” Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”;

Il contrasto e la prevenzione della corruzione sono pienamente attuati dai seguenti provvedimenti:

- Decreto legislativo 31 dicembre 2012 , n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012”;
- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “ Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 in attuazione dell'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla l. n. 190;
- Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012

## **Il Piano Nazionale Anticorruzione**

A livello nazionale sono stati emanati tre provvedimenti in materia di PNA e numerose Linee guida.

a. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 190/2012, affidava al Dipartimento per la Funzione Pubblica la predisposizione di un piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure previste, da sottoporre alla approvazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il Piano Nazionale è stato trasmesso all'A.N.AC. in

via definitiva il 06.09.2013 ed approvato con deliberazione n. 72 dell'11/09/2013. Il P.N.A. con i suoi allegati costituisce il punto di riferimento principale per la definizione dei piani triennali delle singole amministrazioni.

b. Segue l'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale di cui alla determinazione ANAC n.12 del 28.10.2015 che, nelle more della predisposizione di un nuovo piano nazionale e di prevedibili adeguamenti normativi, partendo dall'analisi dei piani adottati, fornisce una serie di indicazioni operative per migliorare e rendere più efficaci i documenti programmatici assunti dalle amministrazioni.

Segue ancora, l'approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, con determinazione n. 831 del 03.08.2016 dell' ANAC;

### **Il Piano comunale triennale di prevenzione della corruzione**

- Il P.T.P.C. rappresenta il documento fondamentale dell'amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione all'interno di ciascuna Amministrazione.
- Il Piano è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando gli interventi anche rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione.
- Il Piano Triennale deve:
  - individuare le aree di attività maggiormente esposte al rischio di corruzione;
  - individuare, per ciascuna area, gli interventi per ridurre il rischio;
  - individuare per ciascun intervento, il responsabile e il termine per l'attuazione;
  - programmare iniziative di formazione generale e specifica;
  - prevedere obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione;
  - individuare misure di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelle obbligatorie per legge;
  - individuare modalità e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella L. 190/2012;
  - definire modalità per l'aggiornamento ed il monitoraggio degli interventi preventivi.Contenere il Piano triennale della trasparenza ed integrità.

Il presente Piano triennale è predisposto in attuazione delle disposizioni di cui alla L. 190 del 6 novembre 2012, attraverso l'individuazione di misure finalizzate a prevenire la corruzione

nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune di Ginosa, e nel rispetto delle disposizioni contenute nel:

Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato con Delibera CIVIT n. 72 del 17 ottobre 2013;

Determinazione n. 12 del 28/10/2015 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di aggiornamento al Piano nazionale ;

Delibera ANAC n. 831 del 03.08.2016 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016;

- D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs 97/2016;
- D.Lgs. n. 39/2013
- D.P.R. n. 62/2013.

Il Piano realizza tale finalità attraverso:

-l'individuazione delle attività dell'ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;

-la previsione, per le attività individuate ai sensi della lett. a), di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione;

-la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del R.P.C.T. chiamato a vigilare sul funzionamento del piano;

-il monitoraggio, in particolare, del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

-il monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione comunale e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti;

- l'individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Destinatari del piano, ovvero soggetti chiamati a darvi attuazione, che concorrono alla prevenzione della corruzione, mediante compiti e funzioni indicati nella legge e nel Piano Nazionale Anticorruzione, sono:

- a. il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

- b. l'Autorità di indirizzo politico;
- c. tutti i dipendenti dell'amministrazione;
- d. i responsabili di posizione organizzativa per i settori di rispettiva competenza ed i referenti per la prevenzione;
- e. l'O.I.V. e gli altri organismi di controllo interno;
- f. l'Ufficio Procedimenti disciplinari (U.P.D.);
- g. i collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione;
- h. i contraenti a qualsiasi titolo dell'amministrazione.

Il presente piano di prevenzione della corruzione, per il triennio 2018 - 2020, costituisce atto di aggiornamento al precedente piano approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 07.02.2017 ed è redatto secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con le note di Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione approvate con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, nonché della Delibera ANAC n. 831 del 03.08.2016 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016. Questo Ente intende intensificare l'attività di adesione e promozione di protocolli e patti della legalità al fine di dare assoluto valore alle tematiche etiche e della legalità;

## Articolo 2

### IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Le funzioni in materia di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.) sono state assegnata al Dott. Nicola Bonelli, vice Segretario Reggente, con decreto del Sindaco prot. n. 2615 del 26.01.2018 in attesa della nomina del nuovo Segretario Generale.
2. Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente piano, in particolare:
  - elabora la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi aggiornamenti da sottoporre all'organo di indirizzo politico ai fini della successiva approvazione, secondo le procedure di cui al successivo art. 3;

- verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità e ne propone la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
  - verifica, d'intesa con i titolari di p.o., l'attuazione del piano di rotazione degli incarichi di cui al successivo art. 6 negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
  - definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
  - entro il termine previsto redige e pubblica la relazione sullo stato di attuazione del PTPC;
3. Il Responsabile si avvale di una struttura, con funzioni di supporto, alle quali può attribuire responsabilità procedimentali, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 10/1991 e ss.mm.ii.
  4. L'individuazione dei soggetti della struttura di supporto spetta al Responsabile della prevenzione della corruzione, che la esercita autonomamente, su base fiduciaria, previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilità.
  5. Il Responsabile nomina ogni anno, entro 45 giorni dell'approvazione del piano, per ciascun settore amministrativo in cui si articola l'organizzazione dell'ente, un referente.
  6. I referenti curano la tempestiva comunicazione delle informazioni nei confronti del Responsabile, secondo quanto stabilito nel piano anticorruzione dell'Ente. I referenti coincidono, di norma, con i Responsabili delle macrostrutture organizzative in cui è articolato l'Ente. Nel caso in cui il Responsabile intenda discostarsi da tale indicazione, ne motiva le ragioni nel provvedimento di individuazione.

### Articolo 3

#### PROCEDURE DI FORMAZIONE E ADOZIONE DEL PTPC

1. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun titolare di P.O., trasmette al Responsabile della prevenzione le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato, qualora comportino degli oneri economici per l'Ente, le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti.
2. Il PTPC viene elaborato in ragione dell'analisi del contesto interno ed esterno.
3. Entro il 30 dicembre il RPCT, anche sulla scorta delle indicazioni raccolte ai sensi del precedente comma e della consultazione degli stakeholders prevista dal P.N.A., elabora il

PTPC, recante l'indicazione delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti per la relativa attuazione, e lo trasmette alla Giunta.

4. La Giunta approva il PTPC entro il termine fissato dalla legge.
5. Il Piano, una volta approvato, viene pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale dell'ente in apposita sottosezione all'interno di quella denominata "Amministrazione Trasparente" e le altre modalità di settore.
6. Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del R.P.C.T., entro il 15 dicembre, o altro termine previsto, di ciascun anno la relazione recante i risultati dell'attività svolta. Per la relazione 2017 l'ANAC ha prorogato il termine al 31.01.2018.
7. Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del R.P.C.T., allorché siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione.

Per la redazione del presente P.T.P.C. si è proceduto all'analisi del contesto interno ed esterno.

Il contesto interno è costituito, ai sensi della deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 92 del 29.09.2015, in una struttura burocratica organizzata in sette Settori di seguito riportati:

1° Settore – Area Affari Generali

2° Settore – Area Demografico – Elettorale – Cultura – Pubblica Istruzione

3° Settore – Area Vigilanza

4° Settore – Area Economico Finanziaria 5° Settore – Area Servizi Sociali

6° Settore – Area Lavori Pubblici e Ambiente

7° Settore – Area Urbanistica

Presso la frazione di Marina di Ginosa opera la delegazione comunale con competenze in materia di anagrafe e stato civile.

La responsabilità dei settori è affidata n. 6 PP.OO., in quanto alla Titolare del Settore II è altresì affidato il Settore IV.

La dotazione organica vede numerosi posti non coperti e vi sono stati numerosi pensionamenti. Peraltro nel mese di dicembre 2017 sono stati assunti diversi nuovi dipendenti. E' in corso la procedura di riorganizzazione delle Aree, finalizzata al buon



andamento dell'azione amministrativa.

Si conferma l'importanza dei rapporti di collaborazione con le forze dell'ordine presenti sul Territorio e con gli uffici territoriali del Governo in particolare con la Prefettura di Taranto.

In attuazione degli indirizzi generali di Consiglio Comunale di cui alla deliberazione 5/2017 si provvederà ad attenta analisi all'attività ed alle fonti dell'Ente, predisponendo una revisione ed aggiornamento in termini di semplificazione, trasparenza con riduzione al minimo della discrezionalità, dei Regolamenti e dello Statuto.

Costante sarà inoltre l'attenzione ai provvedimenti A.N.A.C. ai quali si assicurerà pronta applicazione.

## **PARTE SECONDA MISURE DI PREVENZIONE**

### Articolo 4

#### INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO

1. Le aree di rischio, obbligatorie per legge, sono elencate nell'art. 1, comma 16, della legge nr. 190/2012 che, sulla base dell'esperienza internazionale e nazionale, si riferiscono ai procedimenti di:
  - a. Autorizzazione e concessione;
  - b. scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
  - c. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
  - d. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.
2. Il Piano Nazionale Anticorruzione, prevede che la fase iniziale del processo di gestione del rischio sia dedicata alla mappatura dei processi, intendendo come tali, "quell'insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente).
3. Il processo che si svolge nell'ambito di un'amministrazione può esso da solo portare al

risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica”.

4. Il P.N.A., negli allegati 2 e 3, contiene l’elencazione delle aree di rischio comuni e obbligatorie e l’esemplificazione dei rischi.

Sulla base di detti allegati al P.N.A, nonché sulla scorta delle proposte formulate dai titolari di P.O., il P.T.P.C. individua:

-Area di rischio, che rappresenta la denominazione dell’area di rischio generale cui afferisce il processo ed i rischi specifici ad esso associati.

-Processo, che rappresenta una classificazione, a livello macro, delle possibili attività di trasformazione di input in output dell’amministrazione.

-Rischio specifico, che definisce la tipologia di rischio che si può incontrare in un determinato Processo.

5. L’analisi è quindi sviluppata su:

**A. Mappatura dei Processi:** Analisi dei processi del PNA ed individuazione di nuove Aree di rischio e/o Processi per l’amministrazione di appartenenza;

**B. Identificazione e valutazione dei rischi:**

Analisi dell’applicabilità dei rischi specifici ed individuazione di nuovi rischi specifici associati ai processi valutati come maggiormente rischiosi;

Valutazione dei rischi specifici (in termini di impatto e probabilità) ed individuazione dei rischi specifici più elevati;

**C. Identificazione delle misure:**

Identificazione delle misure più idonee alla prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio.

Identificazione degli uffici interessati, delle fasi di attuazione, dei tempi di realizzazione e dei soggetti responsabili.

## Articolo 5

### METODOLOGIA UTILIZZATA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Relativamente alla metodologia utilizzata per la valutazione del rischio si fa riferimento agli indirizzi riportati nell'allegato 5 del P.N.A., esplicitato nell'allegato 1 dello stesso, che si riporta nelle tabelle 3 e 4 allegate.

## Articolo 6

### MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il Piano Nazionale Anticorruzione pone in capo alle Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di mappare i processi. L'Aggiornamento al PNA ha introdotto una nuova denominazione delle Aree a Rischio, precedentemente definite obbligatorie, oggi "general". Nel fare ciò esso ha previsto, accanto alle Aree a Rischio già individuate nel PNA, altre 4 Aree relative allo svolgimento di attività di:

- 1) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- 2) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- 3) incarichi e nomine;
- 4) affari legali e contenzioso.

Nell'Aggiornamento al PNA è stata prevista altresì l'individuazione di ulteriori Aree, dette "Aree di Rischio specifiche", adattate alle caratteristiche tipologiche delle singole amministrazioni.

A titolo esemplificativo, per gli Enti locali sono state indicate quelle concernenti lo smaltimento dei rifiuti e la pianificazione urbanistica.

Può quindi ricostruirsi, ai fini del presente Piano, la seguente lista delle Aree a rischio generali:

**Area A: acquisizione e progressione del personale;**

**Area B: contratti pubblici (così rinominata, giusta quanto disposto dall'Aggiornamento citato, Parte speciale – approfondimenti, rispetto alla precedente denominazione: affidamento di lavori, servizi e forniture);**

**Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica di destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatari.**

**Nell'Area si svilupperà la mappatura dei processi afferenti le concessioni e le autorizzazioni.**

**Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. Nell'Area si svilupperà la mappatura dei processi afferenti la concessione di sovvenzioni, contributi ed altri vantaggi economici a persone fisiche, associazioni ed altri enti collettivi;**

**Area E: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;**

**Area F: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;**

**Area G: incarichi e nomine;**

**Area H: affari legali e contenzioso;**

**Aree specifiche.**

Nella Tabella 1 è indicato il "CATALOGO DEI PROCESSI", per ogni Area di rischio;

Nella Tabella 2 è indicato il "CATALOGO DEI RISCHI PER OGNI PROCESSO", sulla base della esemplificazione contenuta nel P.N.A.;

Nella Tabella 5 è indicata la "VALUTAZIONE DEL RISCHIO", in cui, ad ogni rischio specifico, vengono applicati gli indici di valutazione di cui al precedente art.5 e determinata la valutazione complessiva del rischio (dato numerico).

A seguito della valutazione dell'impatto e della probabilità dei processi associati ai rischi specifici, emergono quelli con maggiore esposizione al rischio, riportati nella Tabella 6.

## Articolo 7

### MISURE DI PREVENZIONE/MITIGAZIONE/TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Nella Tabella 7 sono riportati i dati relativi alla "ATTUAZIONE DELLA MISURA" per i rischi specifici e precisamente:

- Gli uffici maggiormente esposti;

- Le misure del P.N.A. applicabili;
- Le misure esistenti;
- Le misure ottimali proposte per la gestione del rischio, con la precisazione se si tratti di misura obbligatoria o ulteriore e se sia trasversale o specifica;
- Le fasi di attuazione;
- I tempi di realizzazione;
- I soggetti responsabili..

Per i processi inseriti nelle fasce gialla e rossa sono indicati tempi ristretti per l'attuazione delle misure ritenute maggiormente idonee al trattamento del rischio, che saranno assicurate nell'anno 2018 e proseguite negli anni 2019 e 2020.

I relativi dati saranno trasferiti integralmente nel Piano della Performance 2018, opportunamente riqualificati come obiettivi strategici ed operativi, individuali ed organizzativi, target ed indicatori, in sede di suo aggiornamento che, per espressa previsione normativa, avviene con l'approvazione del PEG.

Le ulteriori misure saranno analogamente implementate nel Piano della Performance per gli anni 2018 -2019.

Il Piano della Performance 2018-20120 sarà inoltre integrato e formulato in termini di obiettivi strategici ed operativi, individuali ed organizzativi, target ed indicatori, per tutte le misure del P.T.P.C. riportate negli articoli successivi.

## Articolo 8

### PERSONALE IMPIEGATO NEI SETTORI A RISCHIO E FORMAZIONE

1. Secondo quanto indicato nella Conferenza Unificata del 24 luglio 2014 e nel P.N.A., e formalmente attestato dai Referenti/Titolari di PP.OO. in sede di redazione del presente Piano, le condizioni organizzative dell'Ente e la esiguità delle risorse umane non consentono l'applicazione diffusa della misura della rotazione del personale.
2. Ogni Responsabile di Settore comunica al Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 30 settembre di ogni anno, il piano di Settore di rotazione relativo al settore di competenza.
3. Ove la rotazione non fossa possibile, nel medesimo termine ne dà comunicazione al R.P.C.T., indicandone le motivazioni.
4. Nel piano devono essere indicati per ciascun dipendente interessato il tempo di permanenza nello specifico ruolo/funzione considerati a rischio. La maggior durata dell'incarico ricoperto, rappresenta un criterio di priorità nell'individuazione del personale da sottoporre a rotazione.
5. La scelta del personale da assegnare ai settori individuati a rischio, ai sensi dell'art. 4, deve prioritariamente ricadere su quello appositamente selezionato e formato.
6. A tal fine, entro il 30 settembre di ogni anno i titolari di PP.OO. propongono al Responsabile della Prevenzione della Corruzione i nominativi del personale da inserire nei programmi di formazione da svolgere nell'anno successivo, ai fini dell'assegnazione nei settori a rischio.
7. Entro il 30 ottobre il Responsabile della Prevenzione redige l'elenco del personale da inserire prioritariamente nel programma annuale di formazione e ne dà comunicazione ai diretti interessati e ai titolari di PP.OO..
8. La partecipazione alle attività di formazione è obbligatoria.

9. Entro il 30 novembre di ogni anno il Responsabile della prevenzione della corruzione definisce, sentiti i Dirigenti/Titolari di PP.OO., il programma annuale della formazione da svolgersi nell'anno successivo.

10. Il Programma di Formazione da svolgersi annualmente, viene compiutamente definito a seguito delle somme stanziare nel bilancio di previsione per obbligatoria in materia di anticorruzione e viene redatto in dettaglio, contestualmente al PEG.

11. Tutti i dipendenti comunali sono destinatari della formazione con riferimento a tematiche di portata generale. Il Responsabile di ciascun settore, unitamente al personale assegnato, sarà inoltre destinatario di specifica formazione.

L'attività formativa sarà effettuata da esperti esterni ed interni e sarà oggetto di apposita deliberazione di Giunta comunale per ciascun anno.

12. Ove si constati l'impossibilità di dar corso alla rotazione, anche in materia di titolari di PP.OO., per assicurare continuità all'azione amministrativa, per esiguità del personale o per altre valide ragioni, verranno adottati particolari misure finalizzate a rafforzare i meccanismi di prevenzione della corruzione.

#### Articolo 9

#### MISURE DI PREVENZIONE RIGUARDANTI TUTTO IL PERSONALE

1. Ai sensi dell'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 46 della L. 190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a. non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b. non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c. non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

d. I Presidenti delle relative Commissioni sono tenuti, prima dell'avvio dei lavori, ad acquisire la dichiarazione della insussistenza delle cause di cui al punto 1.

2. Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare – non appena ne viene a conoscenza – al R.P.C.T. di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

3. Ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90, così come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai loro superiori gerarchici. I titolari di PP. OO. formulano la segnalazione riguardante la propria posizione al Segretario Generale/Responsabile della Prevenzione.

4. Ai sensi dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 51, della L. 190/2012, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza

5. Tutti i dipendenti in servizio presso il Comune di Ginosa, presentano entro il 28 febbraio apposita dichiarazione in cui vengono indicati e attestati ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/00:



a. i rapporti di collaborazione, sia retribuiti che a titolo gratuito, svolti nell'ultimo quinquennio e se sussistono ancora rapporti di natura finanziaria o patrimoniale con il soggetto per il quale la collaborazione è stata prestata;

b. se e quali attività professionali o economiche svolgono le persone con loro conviventi, gli ascendenti e i discendenti e i parenti e gli affini entro il secondo grado;

c. eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, limitatamente agli ambiti di lavoro di competenza.

I dati acquisiti avranno in ogni caso carattere riservato, nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela della privacy. Sarà cura del titolare di P.O. dell'Ufficio di appartenenza, a cui le dichiarazioni vanno trasmesse, adottare, nel caso in cui si ravvisino possibili conflitti d'interessi, le opportune iniziative in sede di assegnazione dei compiti d'ufficio, ai sensi dell'art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 1, comma 42, della L. 190/2012. Le dichiarazioni dei titolari di P.O. sono trasmessi al Segretario Generale/RPCT, ai fini delle valutazioni ai sensi del predetto articolo.

6. Restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 in merito alle incompatibilità dei dipendenti pubblici, e in particolare l'articolo 53, comma 1 bis, relativo al divieto di conferimento di incarichi di direzione di strutture organizzative deputate alla gestione del personale (cioè competenti in materia di reclutamento, trattamento e sviluppo delle risorse umane) a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici ovvero in movimenti sindacali oppure che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. Ai sensi dell'articolo 53, comma 3 bis, del D.Lgs. 165/2001 è altresì vietato ai dipendenti comunali svolgere anche a titolo gratuito i seguenti incarichi:

a. Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel biennio precedente, aggiudicato ovvero concorso ad aggiudicare, per conto dell'Ente, appalti di lavori, forniture o servizi;

b. Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l'Ente ha in corso di definizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria;

c. Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati con i quali l'Ente ha instaurato o è in procinto di instaurare un rapporto di partenariato.

7. Tutti i dipendenti sono tenuti ad osservare le norme in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi di cui all'art. 53 del D.Lgs.n. 165/2001 ed al vigente Regolamento comunale. Costituisce parte integrante del presente Piano il predetto "Regolamento per lo svolgimento degli incarichi esterni dei dipendenti comunali" approvato con atto n. 119 del 12.05.2014, che viene allegato sub D).

8. A tutto il personale del Comune, indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale, si applica il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art.1, comma 44, della L. n. 190/2012.

9. Costituiscono parte integrante del presente P.T.P.C., il Codice di Comportamento Nazionale, approvato con D.P.R. n. 62/2013, allegato alla presente sub C) e il Codice di comportamento specifico del Comune di Ginosa, approvato con D.G.M. n. 326/2013, allegato sub B), cui tutto il personale dell'Ente è tenuto a uniformarsi.

10. Ai sensi dell'art. 1, comma 14, secondo periodo, della L. 190/2012, la violazione, da parte dei dipendenti dell'ente, delle misure di prevenzione previste dal presente piano costituisce illecito disciplinare.

11. Tutti i dipendenti dell'ente, all'atto dell'assunzione e, per quelli in servizio, con cadenza annuale entro il 28 febbraio, sono tenuti a dichiarare, mediante specifica attestazione da trasmettersi al Responsabile della prevenzione, la conoscenza e presa d'atto del piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità in vigore, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

12. Le misure di prevenzione di cui al presente piano costituiscono obiettivi strategici, anche ai fini della redazione del piano delle performance.

#### Articolo 10

#### WHISTLEBLOWING

1. L' art. 1, comma 51, della L. 190 del 28/11/2012 ha introdotto un nuovo articolo (il 54<sup>bis</sup>) nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la cui rubrica così recita "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti". Con il termine "whistleblower" (letteralmente, "colui che suona nel fischietto") si identifica infatti il gesto che denuncia condotte irregolari, all'interno della propria organizzazione lavorativa, delle quali sia stato diretto testimone nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il PNA ha individuato una precisa azione e misura per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito e per agevolare le segnalazioni evitando l'esposizione del segnalante alla presenza fisica presso l'ufficio preposto alla ricezione delle segnalazioni.

2. Nello specifico devono essere previste:

- forme di tutela dell'anonimato del whistleblower;
- il divieto di discriminazione del whistleblower;
- la sottrazione del diritto di accesso alla segnalazione.

Non esiste una lista tassativa di fattispecie integranti ipotesi di reato o irregolarità che possono costituire l'oggetto del whistleblowing. Funzione primaria della segnalazione è infatti quella di portare all'attenzione dei soggetti preposti i possibili rischi di illecito o negligenza di cui si è venuti a conoscenza: la segnalazione è quindi prima di tutto uno strumento preventivo.

3. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi o irregolarità a danno dell'interesse pubblico. Il whistleblowing non deve pertanto riguardare le lamentele di carattere personale del segnalante, disciplinate ad altro titolo.

4. Se la segnalazione è sufficientemente qualificata e completa, potrà essere verificata tempestivamente e con facilità, portando, in caso di effettivo rischio o di materializzazione normativa dell'illecito, all'avviamento di procedimenti disciplinari e all'adozione delle ulteriori azioni previste dal Piano.

5. Al fine di dare pronta attuazione al dettato normativo, sarà attivata una procedura informatizzata rispondente alle specifiche di cui alla premessa contenente:

- il profilo del segnalante;
- il profilo del responsabile del procedimento;

il profilo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (Amministratore).

La procedura consente la raccolta delle informazioni necessarie ad avviare ulteriori indagini interne o ad attivare le competenti autorità esterne, ed in particolare: descrizione dettagliata della violazione commessa, persone coinvolte, eventuali evidenze.

6. Per garantire tempestività di azione ed evitare la fuoriuscita incontrollata di segnalazioni in grado di compromettere l'immagine dell'ente, il software inoltrerà automaticamente la segnalazione in forma anonima al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e al Presidente dell' UPD (Ufficio per i Procedimenti Disciplinari). Le informazioni in forma cifrata contenenti i riferimenti del whistleblower, saranno inviata separatamente al Responsabile della Prevenzione della corruzione.
7. Il sistema (segnalazione e dati cifrati identificativi del segnalante) garantisce pertanto il trattamento in forma anonima della segnalazione a tutela del segnalante.

7. L'identità del whistleblower sarà infatti disvelata attraverso la riconciliazione della segnalazione e dei dati cifrati del segnalante, solo nel caso in cui:

- vi sia il consenso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. (Si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti del denunciato);
- la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. Questa circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.

## **PARTE TERZA TRASPARENZA ED ACCESSO**

### **Articolo 11 LA TRASPARENZA**

1. La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale dell'Ente, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.
2. Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza garantisce la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di tutti i dati per i quali le normative in materia, prevedano la pubblicazione, garantisce, altresì, la trasmissione delle informazioni, previste dalle normative in materia, coadiuvata dal personale addetto, con particolare riferimento ai Responsabili di settore.
3. Le informazioni pubblicate sul sito devono essere accessibili, complete, integre e comprensibili. I dati devono essere pubblicati secondo griglie di facile lettura e confronto. L'Ente deve, comunque, provvedere a dotarsi di tutti i supporti informatici necessari a pubblicare sul proprio sito istituzionale il maggior numero di informazioni possibile e da rendere automatico il flusso.
4. Per meglio garantire l'accesso e la trasparenza saranno attuate le misure di accessibilità di cui all'articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 e verrà redatto il Piano della informatizzazione di cui articolo 24 del Decreto Legge 24 Giugno 2014 n. 90, convertito in legge con modifiche dalla Legge 11 Agosto 2014, n. 114

### **Articolo 12 L'ACCESSO AL SITO ISTITUZIONALE**

1. Chiunque ha diritto di accedere direttamente ed immediatamente al sito istituzionale dell'Ente. Il Comune si impegna a promuovere il sito istituzionale ed a pubblicizzarne, con le forme

ritenute più idonee, le modalità di accesso. E' fatto divieto richiedere autenticazioni ed identificazioni per accedere alle informazioni contenute nel sito istituzionale.

Le autenticazioni ed identificazioni possono essere richieste solo per fornire all'utenza specifici servizi, per via informatica.

2. I dati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente possono essere riutilizzati da chiunque. Per riuso si intende l'utilizzazione della stessa per scopi diversi da quelli per le quali è stata creata e, più precisamente, l'uso di documenti in possesso di enti pubblici da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per i quali i documenti sono stati prodotti.

### Articolo 13

#### L'ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO

1. Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, dati ed informazioni che l'Ente ha omesso di pubblicare, nonostante questa sia stata prevista dalla normativa vigente come obbligatoria. La richiesta di accesso civico non richiede una motivazione e tutti possono avanzarla, ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. L'amministrazione risponde al richiedente entro 30 giorni, procedendo alla pubblicazione sul sito di quanto richiesto. In caso di ritardo o mancata risposta scattano i poteri sostitutivi dei soggetti preposti nell'amministrazione (ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis l. n. 241/90).
3. Il regime dell'accesso civico si applica anche agli altri documenti e informazioni qualificati come pubblici da altre norme di legge, fermo restando le esclusioni previste dalla normativa sull'accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 24 della L. n. 241/90.
4. Per gli atti e documenti per i quali non è prevista l'obbligatorietà della pubblicazione, l'accesso si esercita secondo le modalità ed i limiti previsti dalla L. n. 241/90 e s.m.i.
5. In materia di accesso generalizzato, nelle more della adozione ed aggiornamento dei diversi regolamenti, si richiama integralmente la disciplina della Determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 7 del 10 gennaio 2017) Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013.

#### Articolo 14

### IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

1. Il Programma triennale della trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) è predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
2. Il P.T.T.I. è approvato dalla Giunta Comunale congiuntamente al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di cui costituisce specificazione.
3. Il Programma triennale della trasparenza e l'integrità dovrà essere aggiornato annualmente, unitamente al Piano per la prevenzione della corruzione. L'Amministrazione presenterà il Piano della trasparenza e l'integrità alle associazioni dei consumatori ed utenti presenti sul territorio provinciale, ai centri di ricerca ed ad ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di un'apposita giornata della trasparenza, senza oneri.
4. Ai fini della diffusione della cultura della trasparenza e dell'integrità saranno organizzate attività con le scuole presenti sul territorio, promuovendo la lotta e prevenzione della corruzione e la trasparenza quale diritto dei cittadini.

#### Articolo 15

### LA PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI APPALTI PUBBLICI

Per quanto attiene al settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di garantire un maggior controllo sull'imparzialità degli affidamenti, nonché una maggiore apertura alla concorrenza degli appalti pubblici, oltre al bando e alla determina di aggiudicazione definitiva (pubblicati integralmente), dovranno essere pubblicati sul sito web le seguenti "informazioni":

- a. la struttura proponente,
- b. l'oggetto del bando,
- c. l'oggetto dell'eventuale delibera a contrarre,
- d. l'importo di aggiudicazione,
- e. l'aggiudicatario,
- f. l'eventuale base d'asta,
- g. la procedura e la modalità di selezione per la scelta del contraente,
- h. il numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento,
- i. i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura,

- j. l'importo delle somme liquidate,
- k. le eventuali modifiche contrattuali,
- l. le decisioni di ritiro e il recesso dei contratti.

Con specifico riferimento ai contratti di lavori, è richiesta la pubblicazione anche del processo verbale di consegna, del certificato di ultimazione e del conto finale dei lavori (artt. 154, 199 e 200 dpr 207/2010). Le amministrazioni pubbliche devono altresì pubblicare la delibera a contrarre nell'ipotesi di procedura negoziata.

#### Articolo 16

### LA PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO E DAI TITOLARI DI PP.OO.

1. Per quanto attiene invece la restante attività dell'Ente, la pubblicazione dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai titolari di PP.OO. segue la normativa in vigore.

#### Articolo 17

### LA PUBBLICAZIONE DEI DATI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

1. Rispetto all'organizzazione dell'Ente, oltre alle informazioni di base, sul sito devono essere pubblicate anche alcune informazioni che riguardano i componenti degli organi di indirizzo politico. In particolare, devono essere pubblicati: l'atto di nomina o di proclamazione, il *curriculum*, i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica e gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, gli altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, le dichiarazioni relative alla situazione patrimoniale propria, del coniuge dei parenti sino al secondo grado con il loro consenso, le spese assunte in proprio per la propaganda elettorale ed ogni altro dato e/o notizia prevista dalla legge.

#### Articolo 18

### LA PUBBLICAZIONE DEI DATI DEI TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI



1. Per i titolari di posizione organizzativa devono essere pubblicati: gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il *curriculum vitae*, il trattamento economico complessivo, i dati relativi ad incarichi esterni ed il relativo compenso.
2. Per gli incarichi di collaborazione o consulenza a soggetti esterni all'Ente, è parimenti obbligatoria la pubblicazione dei dati indicati all'art. 1, che costituisce inoltre condizione di efficacia dell'atto di conferimento dell'incarico e per la liquidazione dei relativi compensi.
3. In caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo determina responsabilità disciplinare e contabile.

Con riferimento agli obblighi di cui ai due precedenti articoli è naturalmente fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle direttive che l'A.N.A.C impartirà in esito alla procedura Schema di «Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016»

## Articolo 19

### LA PUBBLICAZIONE DEGLI ENTI VIGILATI O CONTROLLATI

1. Rispetto agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato controllati o vigilati dall'Ente, nonché delle società di diritto privato partecipate devono essere pubblicati i dati relativi: alla ragione sociale; alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione; alla durata dell'impegno; all'onere complessivo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione; al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo; al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante; ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari; agli incarichi di amministratore dell'Ente conferiti dall'amministrazione e il relativo trattamento economico complessivo. In caso di omessa o incompleta pubblicazione di questi dati la sanzione è costituita dal divieto di erogazione in favore degli enti indicati di somme a qualsivoglia titolo, anche mediante Link ai rispettivi siti istituzionali.
2. Devono, inoltre, essere pubblicati, ove e nei termini di previsioni normative, i costi contabilizzati per ogni servizio erogato e i tempi medi di erogazione del servizio. L'amministrazione deve altresì pubblicare con cadenza annuale un indicatore dei tempi medi di pagamento e deve rendere noti tutti gli oneri e adempimenti che gravano sui cittadini per l'ottenimento di provvedimenti attributivi di vantaggi o per l'accesso ai servizi pubblici.

## Articolo 20

### LA CONSERVAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DEI DATI

1. La pubblicazione sui siti ha una durata di cinque anni e, comunque, segue la durata di efficacia dell'atto (fatti salvi termini diversi stabiliti dalla legge).
2. Scaduti i termini di pubblicazioni sono conservati e resi disponibili nella sezione del sito di archivio.

## **PARTE QUARTA NORME TRANSITORIE E FINALI**

## Articolo 21

### INIZIATIVE E MISURE INTRAPRESE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Vice Segretario Reggente Dott. Nicola Bonelli è stato nominato in via temporanea con decreto sindacale prot. n. 2615 del 26.01.2018 nelle more della nomina del nuovo Segretario Comunale.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 31 gennaio 2017 si è proceduto all'approvazione degli indirizzi generali in materia di prevenzione della corruzione per il triennio 2017/2019.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 07.02.2017 si è provveduto all'aggiornamento del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2017-2019.

Con deliberazione n. 236 del 14.10.2014 la Giunta, su proposta del RPC, ha approvato il modello del patto di integrità tra il comune e gli operatori economici partecipanti a procedure aperte, ristrette e negoziate, da sottoscrivere in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture superiori a € 40.000,00. [http://www.ginosa.gov.it/documenti/trasparenza/PTPC/DGC\\_236.pdf](http://www.ginosa.gov.it/documenti/trasparenza/PTPC/DGC_236.pdf)

Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 13.05.2013 il Consiglio Comunale ha

approvato il Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive”, modificandolo con DCC n. 35 del 17.09.2014 quanto all’obbligo di presentazione e pubblicazione della dichiarazione dei redditi.  
<http://www.albopretorio.clio.it/ginosa/controller.php?id=4083>

Sono inoltre pubblicati, nella apposita sezione, i dati previsti dall’art. 17 del P.T.P.C. relativi alle società partecipate dal Comune di Ginosa e precisamente la Farmacia Comunale, il CTP, l’Ecolturist ed il GAL luoghi del mito. <http://www.ginosa.gov.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/societa-partecipate/item/dati-societa-partecipate>

Sono altresì pubblicati, in apposita sezione le informazioni relative all’accesso civico, nonché i modelli per la richiesta di accesso civico e per la richiesta di attivazione del potere sostitutivo.  
<http://www.ginosa.gov.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/accesso-civico>

IL R.P.C.T. ha redatto la relazione di cui all’art. 1 c. 14 della L.190/2012 e dell’art. 2 del P.T.C.P., secondo lo schema predisposto dall’ANAC

<http://www.ginosa.gov.it/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/item/relazione-annuale-del-responsabile-della-prevenzione-della-corruzione-anno-2017>

Nel corso dell’anno saranno attivate mirate attività formative e sarà redatto specifico provvedimento in materia di programmazione della formazione.

## Articolo 22 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Piano entra in vigore a seguito della esecutività della relativa delibera di approvazione da parte della Giunta Comunale.

IL R.P.C.T.  
F.to Dott. Nicola Bonelli